

Penale Sent. Sez. 3 Num. 23682 Anno 2016

Presidente: FIALE ALDO

Relatore: SCARCELLA ALESSIO

Data Udienza: 27/04/2016

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

- AMORESE GIUSEPPE, n. 5/01/1954 a Corato

avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di BARI in data 11/07/2014;

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M. Di Nardo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

udite, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. M. Quinto, che ha chiesto accogliersi il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 11/07/2014, depositata in data 15/07/2015, la Corte d'Appello di Bari confermava la sentenza del tribunale di Trani dell'8/06/2011 appellata dall'Amorese che lo aveva condannato alla pena di 6 mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 323 cod. pen., in relazione a fatti dell'8/02/2007 e commessi secondo le modalità esecutive e spazio - temporali meglio descritte nel capo di imputazione.

2. Ha proposto ricorso AMORESE GIUSEPPE a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, impugnando la sentenza predetta con cui deduce tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce il ricorrente, con il primo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale e correlati vizi motivazionali di mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione.

In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza per aver la Corte d'appello motivato in maniera inadeguata con riferimento al reato di cui al capo c); le emergenze processuali non avrebbero fornito alcuna prova in ordine alla responsabilità dell'imputato, ed i dati offerti alla difesa sarebbero rimasti del tutto negletti con conseguente vizio motivazionale della impugnata sentenza. Dopo aver sinteticamente richiamato gli atti processuali che avrebbero confortato il giudizio di insussistenza della responsabilità penale del ricorrente, quest'ultimo sostiene che le conclusioni dei giudici di merito sarebbero frutto delle errate interpretazioni cui è giunto il consulente tecnico del pubblico ministero, Architetto Paola Diomede; premessa una ricostruzione storica della pratica di condono del signor Piccarreta, la difesa del ricorrente evidenzia come quest'ultimo non abbia mai rilasciato il certificato di abitabilità ed agibilità in sanatoria; lo stesso consulente del pubblico ministero avrebbe ammesso su domanda della difesa che il titolo abilitativo edilizio in sanatoria è diverso dal predetto certificato di agibilità o abitabilità, e che avrebbe ancora ammesso che le opere edilizie fossero condonabili, ma dimenticando che il predetto certificato mai sarebbe stato rilasciato dall'imputato o da altri funzionari pubblici; si contesta altresì che vi possa essere stata una carenza istruttoria della pratica da parte del ricorrente; a tal proposito, dopo aver richiamato la normativa in materia di condoni di cui al decreto-legge numero 269 del 2003, convertito in

legge numero 326 del 2003, il ricorrente sostiene che è indubbio che l'intervento oggetto di sanatoria ricada perfettamente nei casi in cui è prevista la condonabilità (abuso realizzato entro il 31/3/2003; opere rientranti tra quelle previste dalla legge, trattandosi di ristrutturazione edilizia finalizzata al cambio di destinazione d'uso da deposito ad abitazione; immobile non rientrante nei casi espressamente esclusi dal condono edilizio); non sarebbe dunque comprensibile da dove il consulente tecnico abbia rinvenuto la illegittimità della sanatoria, posto che tutte le motivazioni addotte riguarderebbero esclusivamente la richiesta di abitabilità/agibilità in sanatoria, mai richiesta né rilasciata; ancora si osserva, richiamando la procedura per la sanatoria edilizia, che in nessuna parte della normativa sul condono viene citato un elaborato grafico da allegarsi alla richiesta di sanatoria, ciò a maggior ragione non varrebbe per il caso in esame in quanto nessuna modifica risulta eseguita rispetto allo stato originario, atteso che sagoma, superficie e volumetria sarebbero rimaste tutte invariate; ne consegue che la mancanza di un elaborato grafico adottata dal consulente tecnico non avrebbe alcun rilievo in quanto la sanatoria riguarda opere interne di ristrutturazione di un immobile già regolarmente accatastato, sicché la planimetria di accatastamento dell'immobile presentata al Comune in allegato alla richiesta di sanatoria, era più che sufficiente quale elaborato grafico, in quanto la sagoma della unità immobiliare non è cambiata, come non sono state modificate né la superficie né la volumetria del medesimo; lo stesso consulente tecnico non avrebbe potuto che confermare come la legge non prevede alcun deposito di elaborati grafici per le opere di cui è processo, peraltro confermando come le modifiche a ICI e TARSU sono possibili nel momento in cui vi è stato il rilascio del certificato di agibilità o abitabilità dell'immobile; del resto, si aggiunge, lo stesso consulente tecnico nominato dai condomini denuncianti avrebbe confermato che da un punto di vista amministrativo, penale e fiscale vi erano i presupposti per l'accoglimento della pratica; il ricorrente infine, richiamando giurisprudenza di legittimità in ordine alla configurabilità sotto il profilo oggettivo e soggettivo del delitto di abuso di ufficio, perviene alla conclusione che, con particolare riferimento al dolo richiesto, non vi sia la prova della intenzionalità, ossia che la volontà dell'imputato sia stata orientata a procurare il vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto, certezza che non può provenire esclusivamente dal comportamento illegittimo osservato dall'agente, ma deve trovare conferma anche in altri elementi sintomatici, nella specie mancanti, posto che nessun rapporto risulta mai intercorso tra il ricorrente e il Piccarreta donde l'Amorese avrebbe dovuto essere assolto.

be

2.2. Deduce il ricorrente, con il secondo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 129 cod. proc. pen. e 157 cod. pen.

In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza per aver la Corte d'appello ommesso di dichiarare prescritto il reato, nonostante il termine di prescrizione fosse maturato dopo la pronuncia della sentenza d'appello, ma prima dello spirare dei termini per l'impugnazione.

2.3. Deduce il ricorrente, con il terzo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., sotto il profilo della carenza di motivazione in ordine al giudizio di adeguatezza della pena irrogata.

In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza per aver la Corte d'appello ommesso di giustificare l'esercizio nel potere discrezionale sotto il profilo sanzionatorio, in ordine alla gravità del reato e all'effettivo apporto della condotta all'evento criminoso; non vi sarebbe alcun riferimento ai parametri di valutazione indicati dall'articolo 133 del codice penale, né quanto alla congruità della quantità di pena erogata in concreto; richiamando giurisprudenza di questa Corte, il ricorrente sostiene che il giudice sia pervenuto del tutto immotivatamente ad irrogare una sanzione eccessiva e non adeguata alla concreta entità del fatto per cui si procede.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato e dev'essere dichiarato inammissibile.

4. Anzitutto, osserva il Collegio, il primo motivo si appalesa del tutto inammissibile.

La Corte d'appello, infatti, spiega le ragioni per le quali l'intervento edilizio non avrebbe potuto essere condonato, atteso che lo stesso tecnico istruttore della pratica aveva evidenziato la mancanza dei previsti elaborati grafici formulando parere negativo all'accoglimento dell'istanza di condono; la stessa Corte d'appello chiarisce (v. pagg. 5/6) che proprio l'esame di tale documentazione planimetrica avrebbe consentito di accertare che il sottotetto non era condonabile, in particolare trattandosi di sanatoria per ristrutturazione edilizia funzionale a modifiche della destinazione d'uso da deposito ad abitazione; era quindi necessario accertare che i volumi fossero tali da consentire detto mutamento, atteso che la variazione avveniva tra categorie non omogenee.

La Corte d'appello, quindi, perviene ad affermare che, rilasciando il titolo abilitativo, il ricorrente aveva abusato del suo ufficio (e che l'architetto Diomede avesse presente che si trattava di rilascio di titolo abilitativo in sanatoria e non di certificato di abitabilità-agibilità risultava pacificamente dagli atti); quanto al dolo viene spiegato dalla corte d'appello perché lo stesso ben poteva essere ritenuto sussistente (v. pagg. 6 e 7), sicché il rilascio del titolo avvenne in mancanza di quei dati che si assumevano come esistenti ed acquisiti (non potendosi nemmeno trascurare il fatto che il dubbio sulla ritualità della pratica era oltremodo stato evidenziato anche dagli esposti dei condomini dello stabile, sicché era evidente come fosse sicuramente opportuno un comportamento dell'imputato improntato a maggior prudenza); detto comportamento, si spiega nella sentenza d'appello, ha determinato un incremento del valore economico dell'unità immobiliare del Piccarreta con conseguente integrazione della cosiddetta doppia ingiustizia.

5. Infine, e conclusivamente, deve peraltro evidenziarsi che il condono non avrebbe potuto essere rilasciato perché la relativa istanza era stata ritenuta inveritiera in quanto l'immobile non era stato ultimato entro il 31 marzo 2003 (non va, infatti, dimenticato che il proprietario era stato condannato per violazione dell'art. 483 cod. pen.), e l'Amorese, quale pubblico ufficiale addetto alla valutazione delle relative pratiche, aveva il dovere di controllarne la rispondenza al vero prima di rilasciare il condono e comunque dovendo procedere alle verifiche imposte dall'art. 35, legge n. 47 del 1985.

Con specifico riguardo al tema d'indagine, si osserva che decisamente consolidato è l'orientamento giurisprudenziale che qualifica come rilevante per la sussistenza del reato di abuso di ufficio la violazione delle norme che disciplinano i compiti degli amministratori pubblici in materia di edilizia e di urbanistica, ossia, dapprima, il Sindaco ai sensi dell'art. 4 legge n. 47 del 1985; e poi, il responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, a partire dall'entrata in vigore dell'art. 107, comma 3 lettera g), del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che ha recepito e unificato le normative precedenti (a partire dall'art. 51 legge n. 142 del 1990), stabilendo che tutti gli interventi in materia di violazioni edilizie sono di competenza del Dirigente responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, nel solco del disegno complessivo che ha inteso separare, nelle amministrazioni locali, l'attività di indirizzo e controllo, spettante agli organi elettivi, dai compiti di gestione amministrativa affidati ai dirigenti.

Nello specifico, ai sensi degli artt. 27 e 31 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, il Dirigente o il responsabile dell'Ufficio tecnico comunale è attualmente titolare della posizione di garantire il corretto assetto dello sviluppo urbanistico del Comune, esercitando la vigilanza «sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi», ed avendo l'obbligo di intervenire «ogni qualvolta venga accertato l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo o in difformità della normativa urbanistica, attraverso l'emanazione di provvedimenti interdittivi e cautelari».

Sin dalle prime pronunce intervenute dopo l'entrata in vigore della legge n. 234 del 1997, si è affermato che, nel procedimento amministrativo di rilascio di un titolo abilitativo alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività coinvolgenti immobili, l'indagine sulla conformità dell'immobile alla disciplina urbanistica costituisce un momento istruttorio ineludibile «espressamente previsto dal legislatore, sicché solo l'acquisizione di dati positivi nel senso favorevole al richiedente consente il legittimo rilascio» del provvedimento abilitativo, con la conseguenza che «l'inosservanza di tale procedimento concreta (...) il vizio di violazione di legge rilevante ai sensi dell'art. 323 codice penale, trattandosi di norme che impongono all'amministrazione comportamenti specifici e puntuali la cui omissione ha l'effetto di procurare un vantaggio al beneficiario» (v. ad es., Sez. 6, n. 9116 del 01/07/1998 - dep. 04/08/1998, Egidi C, Rv. 211579).

6. Tenuto conto di quanto sopra, il ricorrente svolge censure che -lungi dal prospettare un vizio motivazionale- si propongono di pervenire ad un obiettivo diverso, ossia chiedere a questa Corte di sostituire la valutazione operata dai giudici di merito con una propria "rivalutazione" dei fatti, operazione vietata in questa sede.

Le deduzioni difensive si risolvono, all'evidenza - lungi dal prospettare un vizio di motivazione - nella manifestazione del dissenso rispetto alla ricostruzione del fatto ed alla valutazione probatoria operata dai giudici di merito, operazione, come detto, non consentita in questa sede.

Si ribadisce, e non potrebbe essere altrimenti, che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato

be

argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte., v.: Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997 - dep. 02/07/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944). A ciò si aggiunge - con particolare riferimento alle doglianze riguardanti il preteso vizio motivazionale - che gli accertamenti (giudizio ricostruttivo dei fatti) e gli apprezzamenti (giudizio valutativo dei fatti) cui il giudice del merito sia pervenuto attraverso l'esame delle prove, sorretto da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché contrari agli assunti del ricorrente; ne consegue che tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., non rientrano quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, l'indagine sull'attendibilità dei testimoni e sulle risultanze peritali, salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità della motivazione (tra le tante: Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989 - dep. 11/01/1990, Bianchesi, Rv. 182961).

Controllo, in questa sede, agevolmente superato dalla sentenza impugnata.

Quanto, alla sussistenza del dolo normativamente richiesto, infine, pacifico è che, nel delitto di abuso d'ufficio, non è richiesta la prova della collusione tra p.u. e privato. Si è infatti affermato più volte che in tema di abuso d'ufficio, la prova del dolo intenzionale, che qualifica la fattispecie criminosa, può essere desunta anche da elementi sintomatici come la macroscopica illegittimità dell'atto compiuto, non essendo richiesto l'accertamento dell'accordo collusivo con la persona che si intende favorire, in quanto l'intenzionalità del vantaggio ben può prescindere dalla volontà di favorire specificamente quel privato interessato alla singola vicenda amministrativa (Sez. 6, n. 36179 del 15/04/2014 - dep. 27/08/2014, Dragotta, Rv. 260233; Sez. F, n. 38133 del 25/08/2011 - dep. 21/10/2011, P.G. e p.c. in proc. Farina, Rv. 251088; Sez. 6, n. 21085 del 28/01/2004 - dep. 05/05/2004, P.C. in proc. Sodano e altri, Rv. 229806).

7. Con riferimento al secondo motivo, con cui si svolgono censure in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione del reato, è sufficiente in questa sede rilevare che il reato si è estinto per prescrizione alla data dell'8 agosto 2014; osserva tuttavia il Collegio che la sentenza è stata emessa l'11 luglio 2014, quindi in data antecedente, sicché la inammissibilità del ricorso preclude a questa Corte di rilevare la causa di estinzione del reato *medio tempore* maturata. L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente infatti il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266, nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso, come nel caso in esame).

8. infine, quanto al preteso vizio motivazionale in ordine alla determinazione della pena, la Corte d'appello richiama quanto affermato dal primo giudice sul punto, evidenziando che la pena base è stata determinata in relazione al parametro del minimo edittale previsto dall'articolo 323 c.p.

Le censure del ricorrente sul punto, risultano dunque manifestamente infondate in quanto, tenuto conto della pena applicabile "*ratione temporis*" (reclusione da 6 mesi a 3 anni, essendo stato inasprito il trattamento sanzionatorio per effetto della legge n. 190 del 2012, successiva ai fatti, che ha aumentato la pena da 1 a 4 anni di reclusione), la stessa è stata determinata nel minimo edittale.

Trova quindi applicazione il principio, più volte affermato dalla cassazione, secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 256464).

9. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 27/04/2016